SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 520)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(ANSELMI TINA)

col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha preso atto dell'accordo di recente concluso tra le parti sociali, su importanti temi che influiscono sul costo del lavoro, ma ha valutato che le intese raggiunte non risultano soddisfacenti sotto l'aspetto di una riduzione incisiva del costo del lavoro, tenuto conto degli scatti di scala mobile prevedibili per l'anno in corso.

L'obiettivo di contenere l'inflazione ed il costo del lavoro entro limiti tollerabili è di tale rilievo per il superamento degli squilibri, che il Governo ha considerato essenziale quindi, adottare misure straordinarie per realizzare l'obiettivo stesso, intervenendo con provvedimento di urgenza per ridurre in limiti compatibili le conseguenze che vengono a determinarsi fin da ora per effetto del previsto scatto di 9 punti di scala mobile.

Sotto l'aspetto procedurale si è perseguito anzitutto l'intento di non intervenire autoritativamente sui congegni di scala mobile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200) — 2/3/4

al di là dell'abolizione dei meccanismi particolari esistenti e la loro riconduzione a quello vigente nel settore industriale, ma di agire con misure urgenti nella prospettiva della indilazionabile riforma del sistema contributivo, nella linea di quello vigente nei Paesi industriali più avanzati, di rimuovere le anomalie esistenti in materia di contribuzioni sociali, anche per la presenza di oneri impropri che gravano la contribuzione relativa in particolare al settore industriale.

Si è quindi prevista una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali nei confronti delle imprese industriali ed artigiane, e cioè produttrici di beni, escluse quelle edili ed affini.

Il provvedimento, nel periodo della sua efficacia, comporta una riduzione complessiva del costo del lavoro delle imprese interessate stimato in circa 1.420 miliardi di lire, tenuto conto che in termini di retribuzione lorda il valore del punto di contingenza è pari a lire 2.389 e che in termini di costo del lavoro, comprensivo, cioè, degli oneri sociali a carico del datore di lavoro, è pari a lire 3.464 circa al mese.

I benefici previsti, per le attività produttive operanti nel Mezzogiorno, si assommano alle fiscalizzazioni già a suo tempo stabilite e di recente confermate con la legge 2 maggio 1976, n. 183.

Quanto alla dimensione dell'intervento, si è considerato che esso dovesse essere rapportato alle possibilità di finanziamento che — in ragione della natura dell'operazione — non poteva che essere assicurato da nuove risorse fiscali, in presenza del vincolo relativo al disavanzo complessivo di cassa del tesoro per l'anno 1977.

Va tenuto, infatti, conto che vi sono esigenze finanziarie riferite ad altri impegni da soddisfare, per i quali occorre definire i mezzi di copertura.

Tenuto conto dei provvedimenti già adottati per le imposte dirette e del trasferimento all'anno in corso di rilevanti prelievi relativi ad annualità pregresse, risultano non praticabili, per il 1977, misure nel campo dell'imposizione sul reddito. La manovra, quindi, non poteva non riferirsi al settore dell'imposizione indiretta, ed in particolare all'IVA.

Si è tuttavia ritenuto che tale manovra non potesse assumere proporzioni elevate, in relazione al fatto che occorre tenere conto delle ripercussioni che possono determinarsi sul volume dei prezzi di prodotti che influiscono sulla scala mobile.

* * *

Il titolo I (articoli da 1 a 6) prevede quel complesso di misure rivolte al contenimento del costo del lavoro; in particolare, l'articolo 1 realizza l'obiettivo della riduzione degli oneri per i contributi previdenziali e assistenziali gravanti sui titolari di imprese industriali ed artigiane, con esclusione di quelle edili ed affini, mediante la concessione ai titolari delle imprese suddette, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la 13ª mensilità, e fino a tutto il 31 gennaio 1978, di un credito pari all'importo di quattro punti dell'indennità di contingenza per ciascun lavoratore dipendente, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per la parte a carico dei datori di lavoro, con arrotondamento a lire 14.000.

A decorrere dal 1° maggio 1977 detto credito è aumentato di un importo pari ad altri tre punti di contingenza, corrispondenti a lire 10.500, alle condizioni ed entro il termine temporale di scadenza anzidetti.

Detto credito è portato a conguaglio di quanto dovuto a proprio carico dal datore di lavoro all'INAM ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano a titolo di contributi per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti.

Il credito è esente da oneri fiscali e la relativa misura potrà essere ridotta a decorrere dal 1° luglio 1977 con decreto interministeriale in ralazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro.

L'articolo 2 prevede, come si è accennato nelle premesse, che l'onere della fiscalizzazione viene posto a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 stabilisce che, per il periodo tra il 1° febbraio 1977 ed il 31 gennaio 1978,

le imprese destinatarie dei benefici di cui all'articolo 1 non potranno portare in deduzione, nella determinazione del reddito imponibile, dalle imposte sul reddito i maggiori compensi corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai dipendenti con accordi aziendali successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Come ulteriore remora alle contrattazioni aziendali comportanti aumenti delle retribuzioni è previsto che le imprese che acconsentano a tali aumenti non possono usufruire dei benefici previsti dall'articolo 1 e, ovviamente, ove li abbiano conseguiti ne decadono.

Con l'articolo 4, che prevede la non computabilità — ai fini delle determinazioni dell'indice di contingenza — delle quote attribuibili ad aumenti o diminuzioni nominali dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di fabbricazione, si intende recuperare al Parlamento ed al Governo la possibilità di utilizzare la leva fiscale evitando i riflessi perversi sull'indice di contingenza.

L'articolo 5 è diretto a rimuovere per sei mesi gli effetti dei contratti indicizzati, anche nel settore diverso da quello del lavoro dipendente, che costituiscono motivo di indifferenza alle manifestazioni perverse della inflazione.

L'articolo 6, per consentire una verifica più puntuale della situazione economica e finanziaria, prevede la copertura dell'onere limitatamente ad una parte di esso, per procedere in corso d'anno (maggio-giugno) a nuovi accertamenti.

Il titolo II del provvedimento concerne l'inasprimento dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, esclusa la benzina, e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, nonchè l'aumento di alcune aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare con l'articolo 7 viene aumentata l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 700 a lire 1.800 al quintale per il petrolio destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per il gasolio destinato al riscaldamento di locali.

Inoltre, viene aumentata l'aliquota d'imposta per gli oli combustibili fluidi da lire 350 a lire 600 al quintale e per gli oli combustibili fluidissimi da lire 440 a lire 900 al quintale.

L'aumento dell'imposta di fabbricazione sul gasolio per riscaldamento avrà anche l'effetto positivo di scoraggiare le frodi in questo settore che, come è noto, consistono nel dirottamento del prodotto dall'uso agevolato del riscaldamento a quello più tassato dell'autotrazione. La nuova aliquota di lire 1.800 stabilita per il gasolio per riscaldamento, rispetto a quello del gasolio per autotrazione (lire 3.000 al quintale), riduce ulteriormente il margine della convenienza che determinava il ricorso a tali frodi.

L'aumento dell'imposta per gli oli combustibili fluidi va collegato a quello del gasolio per riscaldamento essendo detti oli combustibili utilizzati anche, ed in misura prevalente, nel settore del riscaldamento, mentre l'aumento per gli oli combustibili fluidissimi deriva dalla necessità di mantenere per tale tipo di prodotto una tassazione più elevata rispetto agli oli combustibili fluidi e ciò sia perchè i « fluidissimi » sono un prodotto più pregiato sia per evitare distorsioni nell'uso di detti oli combustibili.

Gli articoli 8 e 9 del provvedimento contengono le consuete disposizioni per assoggettare all'aumento d'imposta anche i quantitativi che siano stati già estratti dagli impianti petroliferi o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura, posseduti in quantità superiore a venti quintali, da esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e per stabilire sanzioni pecuniarie a carico degli eventuali inadempienti all'obbligo della denuncia di tali quantitativi.

Con l'articolo 10 viene assoggettato all'imposta di consumo istituita con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, anche il metano destinato ad uso combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, nella misura di lire 30 per metro cubo.

Con la disposizione contenuta nell'ultimo comma del predetto articolo viene stabilito che tutte le maggiori entrate derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 10 sono riservate esclusivamente allo Stato.

Con l'articolo 11 — primo comma — vengono assoggettati ad imposta di fabbricazione i polimeri poliolefinici sintetici, aventi determinate caratteristiche di viscosità, in quanto detti prodotti, attualmente tutti di provenienza estera, vengono usati da soli o in miscela con i prodotti petroliferi in sostituzione di questi ultimi, specialmente negli usi di lubrificazione.

Detti polimeri, infatti, quando vengono classificati in una voce doganale diversa da quella dei prodotti petroliferi, sfuggono alla tassazione.

Da ciò la necessità di assoggettarli a tassazione indipendentemente dalla loro classificazione doganale ma in base a determinate caratteristiche che consentono il loro impiego nelle medesime utilizzazioni dei prodotti petroliferi.

Conseguentemente, per i predetti polimeri, con la disposizione contenuta nel secondo comma, viene prevista l'esenzione fiscale quando essi vengono utilizzati in usi diversi da quelli in cui trovano impiego i prodotti petroliferi.

Con la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 11 viene esteso ai « residui paraffinosi greggi » il sistema di accertamento quantitativo mediante l'uso di serbatoi debitamente tarati previsto dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, anzichè l'uso di misuratori meccanici.

Ciò in quanto le ragioni che hanno determinato per gli oli combustibili tale sistema di accertamento sussistono anche per i predetti residui, i quali, dal punto di vista merceologico, non si differenziano dai normali oli combustibili se non per il loro più basso tenore di zolfo e, sotto il profilo dell'imposizione fiscale, sono stati ad essi equiparati con la disposizione contenuta nella lettera *N*) nella Tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Con il quarto comma dello stesso articolo 11 viene sostituito l'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, nel senso che per l'accertamento quantitativo dei gas incondensati di raffineria bruciati in torcia (senza utilizzazione di calore) attualmente previsto mediante l'uso di appositi misuratori viene data all'Amministrazione finanziaria la possibilità di stabilire un diverso sistema.

L'opportunità di modificare l'attuale sistema di accertamento dei gas incondensati di raffineria bruciati in torcia — che peraltro non sono soggetti ad imposizione fiscale ed il loro accertamento quantitativo è utile unicamente per avere un elemento contabile valido per un rigoroso controllo dei bilanci di lavorazione — viene suggerita dall'esperienza la quale ha dimostrato che l'uso degli appositi misuratori comporta una serie di problemi (variazioni improvvise di portata dei flussi gassosi dovuti a ragioni tecniche; azione fortemente corrosiva ed incrostante dei predetti gas; incompatibilità con le norme di sicurezza di dispositivi di misura che comportano strozzatura nei condotti di scarico, eccetera), che non possono essere risolti in base alle attuali conoscenze tecniche.

Resta fermo invece l'obbligo di installare idonei misuratori per l'accertamento quantitativo dei predetti gas che vengono bruciati all'interno degli stabilimenti con utilizzazione di calore.

Con l'articolo 12 infine si stabiliscono aumenti di alcune aliquote dell'IVA.

L'aliquota ordinaria del dodici per cento, in atto vigente per le cessioni e le importazioni di beni nonchè per le prestazioni di servizi, viene elevata al quattordici per cento. L'aumento non riguarda le cessioni e le importazioni di benzina le quali, pertanto, continuano ad essere soggette al tributo in base all'aliquota del dodici per cento.

L'aliquota del sei per cento prevista dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata al 31 dicembre 1977 dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, e relativa alle cessioni e alle importazioni dei prodotti tes-

sili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, viene elevata al nove per cento.

L'aliquota del trenta per cento, in atto vigente, viene elevata al trentacinque per cento. In tal modo le cessioni e le importazioni di tutti i beni elencati nella tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni vengono assoggettate all'aliquota del trentacinque per cento. L'aumento dell'aliquota riguarda anche le navi e le imbarcazioni da diporto le cui cessioni e importazioni attualmente sono soggette all'aliquota del trenta per cento ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 383.

Per le operazioni soggette all'aliquota del quattordici per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, viene fissata nella misura del dodici e venticinque per cento.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame delle Camere, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 35 del 7 febbraio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

TITOLO I

Misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione

Art. 1.

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri, alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, è concesso un credito corrispondente all'importo di 4 punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in lire 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di lire 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.

Detto credito è esente da ogni onere fiscale.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito può essere ridotta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.

Art. 2.

Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per il periodo compreso fra il 1° febbraio 1977 ed il 31 gennaio 1978, non sono ammessi in deduzione, nella determinazione del reddito imponibile, i maggiori compensi, rispetto a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma ai lavoratori dipendenti in virtù di accordi aziendali successivi alla data di entrata in vigore della presente decreto.

La stipulazione di accordi aziendali che concernano i maggiori compensi di cui al precedente comma escludono l'impresa dai benefici previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4.

Le variazioni dei prezzi dei beni presi in considerazione ai fini della determinazione dell'indice di contingenza sono computate al netto delle quote attribuibili ad aumenti o diminuzioni nominali della imposizione diretta sui beni stessi per imposta sul valore aggiunto o per imposta di fabbricazione.

Le predette quote sono accertate dagli stessi organi che sono preposti alla determinazione dell'indice di contingenza.

Art. 5.

Gli effetti di clausole contrattuali che stabiliscono variazioni dell'ammontare di obbligazioni pecuniarie in relazione a variazioni del costo della vita sono sospesi per la durata di un semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono egualmente sospesi gli effetti della clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale, se il luogo del pagamento sia nel territorio della Repubblica.

La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica agli accordi o ai contratti che regolano rapporti di lavoro dipendente.

Art. 6.

Ai fini della prima applicazione del presente decreto, l'onere a carico del bilancio dello Stato viene valutato in lire 450 miliardi per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1977.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle misure fiscali di cui al successivo titolo secondo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 7.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da lire 700 a lire 1.800 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punto 1/*d* e 1/*e*, della predetta tabella *B* per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 900 al quintale.

Art. 8.

Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente articolo 7 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 9.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 8 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 8.

Art. 10.

Il gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale.

L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7 sono riservati allo Stato.

Art. 11.

Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes ».

Alla tabella *A*, allegata al predetto decreto-legge, è aggiunta la seguente lettera:

« *U*) polimeri poliolefinici sintetici, aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi ».

Per l'accertamento quantitativo dei residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio di cui alla lettera *U*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori. Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 12.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 12 e del 30 per cento sono elevate, rispettivamente, al 14 e al 35 per cento.

Per le cessioni e importazioni di benzina l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento.

Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del 6 per cento è elevata al 9 per cento.

Per le operazioni soggette alla aliquota del 14 per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12,25 per cento.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO